



LLOYD'S

# **YOUR INSURANCE DOCUMENTS**

**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

**BdB**  
UNIVERSITÀ

**MODULO**

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S  
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia  
CCIAA 1351975 - CODICE FISCALE 07585850584 - PART.IVA 10655700150

**LLOYD'S**

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	104512 PXB	312 / BDB	17 OTT 2016 / 8 - B0312985000116A - Anno 3

Il presente Modulo forma parte integrante del  
Certificato no:

**A2LIA01868J**

Tipo di assicurazione:

RC Generale

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

**EURELETTRONICA ICAS SRL**  
VIA ADOLFO VIGORELLI 7  
ROMA  
RM  
00144  
Italia

Codice Fiscale/Partita IVA:

02093111009

Durata dell'Assicurazione

dalle ore 24:00 del **31 Dicembre 2018**  
alle ore 24:00 del **31 Dicembre 2019**

Data della Proposta che forma parte integrante  
del presente Contratto:

Proposta non richiesta

Condizioni Generali e Particolari come da  
seguenti stampati allegati:

TESTO RCT COMMERCIAL 2014

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):  
come da Scheda di Copertura  
Premio Annuo Lordo minimo a deposito: Euro 8.202,98

Lloyd's Risk Code : NC - NM GENERAL AND MISC LIAB CLAIMS MADE EXCL USA - From 01/01/08 also includes business previously coded "PL"

Sezione Binder :

Anno1: A - (NA) 21530\*02/02/2017 - 16IL251411TA - 1WE1TE224RAZ

(NC) 21532\*02/02/2017 - 16IL251411TA - 1WE1TE224RAZ

Anno2 e 3: A - (NA e NC) - 17IL251411TA

**Quota Lloyd's: 100%**

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

DCH 386	100%				
					<b>100%</b>

Premio (EURO):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,115 RCT	6100,00	610,00	6710,00	1492,98	8202,98
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	6100,00	610,00	6710,00	1492,98	8202,98

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
31 Dicembre 2018	6100,00	610,00	6710,00	1492,98	8202,98

## MODULO

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S  
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 – www.lloyds.com/italia  
CCIAA 1351975 – CODICE FISCALE 07585850584 – PART.IVA 10655700150

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	104512 PXB	312 / BDB	17 OTT 2016 / 8 - B0312985000116A - Anno 3

Il presente Modulo forma parte integrante del  
Certificato no:

**A2LIA01868J**

Tipo di assicurazione:

RC Generale

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in scheda di copertura o nelle condizioni allegate, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E L'APPENDICE D'AGGIORNAMENTO "Appendice n.1 – ed. **maggio 2018**" DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (**ora IVASS**) n°35 DEL 26/05/2010.

**Il Contraente** .....

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: BDB Limited  
52-54 Leadenhall Street - London - EC3A 2BJ - United Kingdom

**Il pagamento del Premio per l'importo di** ..... **è stato fatto in mie mani in**

**data**..... **L'Incaricato**.....

  
**VITTORIO SCALA**  
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
che assumono il rischio di cui al presente contratto

11 Gennaio 2019

**Data**

  
.....  
**L'Assicurato o il Contraente:**

## SCHEDA DI COPERTURA

Broker/Agente:	De Besi Di Giacomo
Corrispondente dei Lloyd's:	De Besi Di Giacomo
Coverholder dei Lloyd's:	<b>BDB Limited</b>
Rating Method	INDC

**ASSICURATORI:** Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's come indicati nel Modulo del Certificato.

**CONTRAENTE:** EURELETTRONICA ICAS SRL

**ASSICURATO:** EURELETTRONICA ICAS SRL

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** dalle ore 24:00 del 31 Dicembre 2018  
alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2019

**ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO:** Vendita e installazione di apparecchiature elettroniche meteorologiche compresa la posa in opera e la manutenzione e riparazione effettuata anche su strada e autostrada. L'attività è svolta anche in sedime aeroportuali.

**VALIDITÀ TERRITORIALE:** Mondo intero con esclusione degli STATI UNITI D'AMERICA

**CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI:**  
Nessuna

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE ALLEGATE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO DI SEGUITO:**

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO	OPERANTE
DANNI DA LAVORO ESEGUITI DI	OPERANTE
INSTALLAZIONE	
DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI	OPERANTE
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE	
CLAUSOLA SMERCEO	OPERANTE

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente una o più Sezioni richiamate quali **OPERANTE**, l'esposizione massima degli Assicuratori non potrà essere superiore a EURO 7.500.000,00

### PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:

FATTURATO PREVENTIVATO MONDO INTERO ESCLUSO USA	EURO 2.800.000,00	TASSO LORDO 2,9297 (‰)
---	-------------------	------------------------

Data	 L'Assicurato o il Contraente:
------	---

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT	OPERANTE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO	OPERANTE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RCP	OPERANTE
SEZIONE RITIRO PRODOTTI	NON OPERANTE

Data	 L'Assicurato o il Contraente:
------	---



## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT

MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO: EURO 3.000.000,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO: EURO 1.500,00

Limite di indennizzo relativamente all'Art.6 Altri danni patrimoniali:

MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO E PER  
PERIODO DI ASSICURAZIONE: EURO 0,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO: EURO 0,00

SOTTOLIMITI DI GARANZIA		
Garanzia	Sottolimito per <u>Sinistro</u>	Sottolimito per Periodo di Assicurazione
art. 2.6) Condotture, tubature ed impianti sotterranei	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.7) Cedimento o franamento del terreno	EURO 150.000,00	EURO 150.000,00
art. 2.8) Interruzione o sospensione di attività	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00
art. 2.9) Impalcature e ponteggi	EURO 25.000,00	EURO 25.000,00
art. 2.10) Cose di proprietà di terzi art.	EURO 50.000,00	EURO 50.000,00
art. 2.11) Cose in consegna e custodia	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00
art. 2.13) Protezione dei dati personali	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00
art. 2.14) Inquinamento Accidentale	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00

### CONDIZIONI SPECIALI:

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE ALLEGATE VALIDE ED OPERANTI:

- DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI INSTALLAZIONE
- DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE
- CLAUSOLA SMERCIO

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE ALLEGATE: NESSUNA

Data	 L'Assicurato o il Contraente:
------	---

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO – RCO

**MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO:** EURO 2.500.000,00

**MASSIMALE PER PERSONA:** EURO 1.500.000,00

**FRANCHIGIA PER SINISTRO:** EURO 2.500,00

SOTTOLIMITI DI GARANZIA		
Garanzia	Sottolimito per <u>Sinistro</u>	Sottolimito per Periodo di <u>Assicurazione</u>
art. 3) Spese di difesa legale del datore di lavoro	EURO 250.000,00	EURO 250.000,00

### **CONDIZIONI SPECIALI:**

Nessuna

<b>Data</b>	 <b>L'Assicurato o il Contraente:</b>
-------------	--

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RCP

**MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO:** EURO 2.500.000,00

**MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE:** EURO 2.500.000,00

**FRANCHIGIA PER SINISTRO:** EURO 5.000,00

**DATA DI RETROATTIVITÀ:** 31 Dicembre 2013

SOTTOLIMITI DI GARANZIA		
Garanzia	Sottolimito per <u>Sinistro</u>	Sottolimito per Periodo di Assicurazione
art. 1) Interruzione o sospensione di attività	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00
art. 4) Inquinamento Accidentale	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00

**CONDIZIONI SPECIALI:**

Nessuna

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE ALLEGATE:**

NESSUNA

Data	 L'Assicurato o il Contraente:
------	--



#### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. In tale caso esse prevarranno su eventuali esclusioni/limitazioni concernenti le stesse materie. Fermo ed invariato il resto.

## REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

### Art. 01 – REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Se il premio e' convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nel **Certificato** ed e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nel **Certificato**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'**ASSICURATO** deve fornire per iscritto agli **ASSICURATORI** i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle **RETRIBUZIONI** lorde corrisposte al personale, compreso e non nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati nel **Certificato**.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte degli **Assicuratori**.

**SE L'ASSICURATO NON EFFETTUA NEI TERMINI PRESCRITTI LA COMUNICAZIONE DEI DATI ANZIDETTI O IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA ATTIVA DOVUTA, GLI EVENTUALI SINISTRI VERRANNO INDENNIZZATI IN PROPORZIONE DIRETTA AL RAPPORTO TRA PREMIO VERSATO A DEPOSITO E L'INTERO PREMIO DOVUTO (DEPOSITO PIU' CONGUAGLIO), RESTANDO DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ASSICURATO L'IMPORTO DIFFERENZIALE DEL SINISTRO, CHE L'ASSICURATO SI IMPEGNA A RIMBORSARE ALLA COMPAGNIA ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVENUTA TRANSAZIONE, PENA LA SOSPENSIONE DELLA GARANZIA.**

**NON SI DARA LUOGO AD INDENNIZZI IN PROPORZIONE QUALORA GLI ELEMENTI VARIABILI DI CUI SOPRA NON DIANO ORIGINE AD UNA DIFFERENZA ATTIVA PER GLI ASSICURATORI.**

**LO STESSO CRITERIO SI APPLICA PER I CONTRATTI SCADUTI, SE L'ASSICURATO NON ADEMPIE GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO, FERMO IL DIRITTO DEGLI ASSICURATORI AD AGIRE GIUDIZIALMENTE PER IL RECUPERO DEL PREMIO DOVUTO.**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Gli **Assicuratori** hanno diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'**ASSICURATO** e' tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### Art. 02 – CONTEGGIO DEL PREMIO

Il conteggio del premio è riportato nella **SCHEDA DI COPERTURA**.

Al premio imponibile si applica l'imposta governativa, che attualmente ammonta al 22,25%, così distribuita: 21,25% di imposta e 1,00% di Fondo Anti-Racket.

Data

L'Assicurato o il Contraente:

#### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. In tale caso esse prevarranno su eventuali esclusioni/limitazioni concernenti le stesse materie. Fermo ed invariato il resto.

### **DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI INSTALLAZIONE** **VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI** **(RCT)**

#### **Art. 01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A deroga dell'Art. 02.3, Rischi Inclusi della SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI (RCT), la garanzia si estende anche ai danni derivanti dai lavori di installazione di impianti, macchinari eseguiti dall'**ASSICURATO**. Per lavori eseguiti si intendono i lavori, specificati nell'attività dell'**ASSICURATO**, eseguiti dall'**ASSICURATO** e i materiali, le parti e/o gli equipaggiamenti forniti in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

I lavori saranno considerati eseguiti al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- I. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'**ASSICURATO** sono stati portati a termine o
- II. quando la porzione del lavoro dalla quale e' derivato il danno e' stata posta in uso o
- III. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'**ASSICURATO** sono stati portati a termine sul luogo dei lavori.

A deroga dell'Art. 05, Rischi Esclusi dall'Assicurazione, lettera a) della SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI (RCT) la garanzia vale per i sinistri che siano relativi a lavori eseguiti durante la validita' del **Certificato** e che si siano verificati entro 12 mesi dal termine di esecuzione dei lavori stessi come definito al punto precedente.

#### **Art. 02 – LIMITE DI GARANZIA E FRANCHIGIA**

LA GARANZIA E PRESTATATA FINO A CONCORRENZA DI EURO 2.500.000,00 PER **SINISTRO** ED ANNO ASSICURATIVO, NELL'AMBITO DEL MASSIMALE PREVISTO NEL **CERTIFICATO** PER **SINISTRO**.

**RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 A TITOLO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA, PER OGNI SINISTRO.**

### **DANNI DA LAVORI ESEGUITI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE** **VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI** **(RCT)**

#### **Art. 01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A deroga dell'Art. 02.3, Rischi Inclusi della SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI (RCT).

– parte prima, la garanzia si estende anche ai danni derivanti da vizio dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari, effettuata dall'**ASSICURATO**.

I lavori saranno considerati eseguiti al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- I. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'**ASSICURATO** sono stati portati a termine o
- II. quando la porzione del lavoro dalla quale e' derivato il danno e' stata posta in uso o
- III. quando tutti i lavori da eseguirsi dall'**ASSICURATO** sono stati portati a termine sul luogo dei lavori.

Data

  
L'Assicurato o il Contraente:

#### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. In tale caso esse prevarranno su eventuali esclusioni/limitazioni concernenti le stesse materie. Fermo ed invariato il resto.

A deroga dell'Art. 05, Rischi Esclusi dall'Assicurazione, lettera a) della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) la garanzia vale per i sinistri che siano relativi a lavori eseguiti durante la validità del **Certificato** e che si siano verificati entro 12 mesi dal termine di esecuzione dei lavori stessi come definito al punto precedente.

#### Art. 02 – LIMITE DI GARANZIA E FRANCHIGIA

LA GARANZIA È PRESTATO FINO A CONCORRENZA DI EURO 2.500.000,00 PER **SINISTRO** ED ANNO ASSICURATIVO, NELL'AMBITO DEL MASSIMALE PREVISTO NEL **CERTIFICATO** PER **SINISTRO** DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT).

**RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 A TITOLO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA, PER OGNI SINISTRO**

#### CLAUSOLA SMERCIO

**VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)**

#### Art. 01 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causato dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Qualora un **SINISTRO** risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art.2.8) della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi "Danni derivanti da interruzione o sospensione di Attività" – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

Qualora la presente garanzia coesista anche con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) con copertura separata con gli stessi Assicuratori di cui al presente certificato, si conviene che in caso di **SINISTRO** risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

I limiti indicati di seguito rappresentano anche il massimo esborso da parte degli Assicuratori per "**SINISTRO** in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

La presente estensione di garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio delle sue attività.

La presente garanzia vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo con l'esclusione dei Sinistri

Data

  
L'Assicurato o il Contraente:

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

Le seguenti condizioni particolari aggiuntive si applicano solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. In tale caso esse prevarranno su eventuali esclusioni/limitazioni concernenti le stesse materie. Fermo ed invariato il resto.

avvenuti negli Stati Uniti d'America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense e solo per le richieste di **INDENNIZZO** presentate in conformità della legge e giurisdizione del mondo intero con l'esclusione di quella degli Stati Uniti d'America.

**Art. 02 – LIMITE DI GARANZIA E FRANCHIGIA**

LA GARANZIA E PRESTATA FINO A CONCORRENZA DI EURO PER **SINISTRO** ED ANNO ASSICURATIVO, NELL'AMBITO DEL MASSIMALE PREVISTO NEL **CERTIFICATO** PER **SINISTRO**.

RESTA A CARICO DELL'**ASSICURATO** L'IMPORTO DI EURO PER OGNI **SINISTRO**.

A TITOLO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA,

Data

Assicurato o il Contraente:

## DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto, siano esse al singolare che al plurale:

<b><u>CONTRAENTE</u></b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'assicurazione.
<b><u>ASSICURATO</u></b>	Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b><u>ASSICURATO AGGIUNTIVO</u></b>	L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi persona (la direzione e il personale) che agisca per conto dell' <b><u>ASSICURATO</u></b> nell'esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell' <b><u>ASSICURATO</u></b> coperta dal presente Certificato. Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al <b><u>CONTRAENTE</u></b> si applicano all' <b><u>ASSICURATO</u></b> e all'Assicurato Aggiuntivo. Il <b><u>CONTRAENTE</u></b> è responsabile insieme all' <b><u>ASSICURATO</u></b> e all'Assicurato Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.
<b><u>CERTIFICATO</u></b>	Il presente contratto di assicurazione.
<b><u>SCHEDA DI COPERTURA</u></b>	Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del <b><u>CONTRAENTE</u></b> e dell' <b><u>ASSICURATO</u></b> , il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.
<b><u>ASSICURATORE</u></b>	Il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal contratto d'assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel contratto di assicurazione.
<b><u>CORRISPONDENTE / COVERHOLDER DEI LLOYD'S</u></b>	I corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli <b><u>ASSICURATORI</u></b> e separatamente identificati nella <b><u>SCHEDA DI COPERTURA</u></b> .
<b><u>SINISTRO</u></b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

<b><u>INDENNIZZO</u></b>
<b><u>PRODOTTO</u></b>
<b><u>ATTIVITÀ</u></b>

Quanto dovuto dagli **ASSICURATORI** in caso di **SINISTRO**.

I beni e servizi specificati nella descrizione dell'**ATTIVITÀ** dell'**ASSICURATO**, dopo che l'**ASSICURATO** ha

- messo in circolazione i beni
- o
- completato i servizi.

L'Attività d'impresa indicata nella **SCHEDA DI COPERTURA** da cui possono derivare le responsabilità dell'**ASSICURATO** coperte dal presente **CERTIFICATO**, che comprende tutte le **ATTIVITÀ** accessorie, quali:

- come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi;
- come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione;
- come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura operasse prima della perdita del possesso;
- servizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede;
- per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all'Attività o a parte di essa (comprese le Attività sportive) anche fuori dalla sede.
- alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, oltre che da personale medico dipendente dell'**ASSICURATO** o medici esterni incaricati per le Attività mediche specifiche con l'Attività dell'**ASSICURATO**. Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'**ASSICURATO** ha un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate.



## CONDIZIONI GENERALI DEL CERTIFICATO

## Art. 01

## DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**AVVERTENZA:** LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C.).

## Art. 02

## PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'ASSICURATO è tenuto in base al presente CERTIFICATO.

Sul CERTIFICATO e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l'indirizzo della rappresentanza generale degli ASSICURATORI.

## Art. 03

## DURATA DEL CONTRATTO

Il CERTIFICATO è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nella SCHEDA DI COPERTURA.

QUALORA LA CERTIFICATO ABBIA DURATA ALMENO ANNUALE, ESSO SI INTENDERÀ RINNOVATO AUTOMATICAMENTE ALLA SCADENZA PER UN ULTERIORE PERIODO DI UN ANNO, SALVA DISDETTA CON PREAVVISO DI ALMENO 60 GIORNI. QUALORA IL PERIODO DI ASSICURAZIONE SIA INFERIORE ALL'ANNO, IL CONTRATTO SCADE ALLA DATA SPECIFICATA SENZA OBBLIGO DI DISDETTA.

SE IL CONTRATTO HA UNA DURATA SUPERIORE OD UGUALE AD ANNI 3, CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE ALLA FINE DI OGNI ANNUALITÀ CON UN PREAVVISO DI 60 GIORNI.

## Art. 04

## VALIDITÀ TEMPORALE – FORMA "LOSS OCCURRENCE"

IL PRESENTE CERTIFICATO COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA.

NEL DUBBIO, SI CONSIDERA CHE UN SINISTRO SIA AVVENUTO:

- a) IN CASO DI MORTE O DI DANNO ALLA SALUTE, IL PRIMO GIORNO IN CUI LA PERSONA CHE HA SUBITO IL SINISTRO HA CONSULTATO UN MEDICO LAMENTANDO I SINTOMI CHE, IN BASE ALLA SUCCESSIVA DIAGNOSI, RISULTANO ESSERE STATI CAUSATI DALL'ASSICURATO;
- b) PER GLI ALTRI SINISTRI, IL GIORNO IN CUI È DIMOSTRABILE CHE UNA PERSONA FOSSE A CONOSCENZA DEI SINISTRI SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTI COME CAUSATI DALL'ASSICURATO,

ANCHE SE IL NESSO CAUSALE TRA IL SINISTRO E UN'AZIONE O OMISSIONE DELL'ASSICURATO DOVESSE EMERGERE IN UN SECONDO TEMPO.

UNA PLURALITÀ DI SINISTRI SARÀ CONSIDERATA COME UN UNICO SINISTRO VERIFICATOSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL PRIMO DI TALI SINISTRI, QUALORA GLI STESSI SIANO:

- DERIVANTI DA UN'UNICA CAUSA;
- DERIVANTI DA CAUSE TRA LORO CONNESSE.

<b>Art. 05</b>	<b>PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA</b>
IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.	
L'EVENTUALE FRAZIONAMENTO DEL PREMIO, CON O SENZA ONERI AGGIUNTIVI, DOVRÀ ESSERE OGGETTO DI SPECIFICO ACCORDO TRA GLI <u>ASSICURATORI</u> ED IL <u>CONTRAENTE</u> .	
I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DAGLI <u>ASSICURATORI</u> SONO I SEGUENTI: ORDINI DI BONIFICO, ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE, SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO, CHE ABBIANO QUALE BENEFICIARIO GLI <u>ASSICURATORI</u> OPPURE L'INTERMEDIARIO DA QUESTI ULTIMI INCARICATO, ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.	

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il CONTRAENTE è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione; SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE, IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO PER LE RATE SUCCESSIVE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE. QUALSIASI SINISTRO CHE SI VERIFICHI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON È COPERTO, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO.

<b>Art. 06</b>	<b>ONERI FISCALI</b>
----------------	----------------------

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al CERTIFICATO ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE.

<b>Art. 07</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
----------------	-------------------

DALL'IMPORTO DELL'INDENNIZZO DOVUTO IN CASO DI SINISTRO DEVE ESSERE DETRATTA LA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA SCHEDA DI COPERTURA, CHE RIMANE IN OGNI CASO A CARICO DELL'ASSICURATO.

<b>Art. 08</b>	<b>MASSIMALI DI GARANZIA</b>
----------------	------------------------------

LA COPERTURA È PRESTATATA ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA SCHEDA DI COPERTURA, NONCHÉ ENTRO I SOTTOLIMITI PREVISTI DALLE SINGOLE SEZIONI CON RIFERIMENTO AD ALCUNE DELLE COPERTURE SPECIFICHE IVI PREVISTE.

<b>Art. 09</b>	<b>ESCLUSIONI GENERALI</b>
----------------	----------------------------

L'ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI:

- A) DERIVANTI DA IMPIEGO DI MACCHINARI OD IMPIANTI CONDOTTI ED AZIONATI DA PERSONA NON ABILITATA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE;
- B) DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ VOLONTARIAMENTE ASSUNTE DALL'ASSICURATO E NON IMPOSTE DALLA LEGGE;
- C) DA CIRCOLAZIONE, SU STRADA DI USO PUBBLICO O SU AREE A QUESTE EQUIPARATE, DI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DA NAVIGAZIONE DI NATANTI A MOTORE E DA IMPIEGO DI AEROMOBILI;
- D) ALLE PERSONE TRASPORTATE SU VEICOLI E NATANTI A MOTORE DI PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE O DA QUESTI UTILIZZATI;

- E) DI QUALSIASI NATURA O DA QUALUNQUE CAUSA DETERMINATI IN CONSEGUENZA DI: INQUINAMENTO, INFILTRAZIONE, CONTAMINAZIONE DI ACQUE, TERRENI O COLTURE; INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI O CORSI D'ACQUA; ALTERAZIONI OD IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, GIACIMENTI MINERARI ED IN GENERE DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO CHE SIA SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO.
- F) DERIVANTI DALLA DETENZIONE O DALL'IMPIEGO DI SOSTANZE RADIOATTIVE O DI APPARECCHI PER L'ACCELERAZIONE DI PARTICELLE ATOMICHE, COME PURE I DANNI CHE, IN RELAZIONE AI RISCHI ASSICURATI, SI SIANO VERIFICATI IN CONNESSIONE CON FENOMENI DI TRASMUTAZIONE DEL NUCLEO DELL'ATOMO O CON RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE;
- G) DA FURTO;
- H) DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI DA MANCATO, ERRATO, INADEGUATO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E/O DI QUALSIASI IMPIANTO, APPARECCHIATURA, COMPONENTE ELETTRONICA, FIRMWARE, SOFTWARE, HARDWARE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DATI. SONO INOLTRE ESCLUSI TUTTI I DANNI CONSEGUENTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA VIRUS INFORMATICI;
- I) DERIVANTI:
- DA STILICIDIO;
  - DA ATTIVITÀ ESERCITATE NEI FABBRICATI, SALVO QUELLE PER LE QUALI È STATA STIPULATA L'ASSICURAZIONE;
  - RIGURGITO DI FOGNA;
  - DISPERSIONE DI ACQUA.
- J) FISICI, CONSEGUENTI ALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O AL CONSUMO DI TABACCO O PRODOTTI CONTENENTI TABACCO;
- K) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CIVILE E PACIFICA CONVIVENZA CON I TERZI E/O CON I DIPENDENTI E COLLABORATORI - OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE O PERSECUZIONE, MOBBING, MOLESTIE, VIOLENZE O ABUSI SESSUALI, E SIMILI;
- L) PROVOCATI DA ACQUA PIOVANA ED AGENTI ATMOSFERICI IN GENERE, SALVO QUELLI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, A CAUSA DI INSUFFICIENZE O DETERIORAMENTO DELLE OPERE PROVVISORIE ADOTTATE;
- M) DERIVANTI DA QUALSIASI TIPO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.
- N) DERIVANTI DA ATTIVITÀ BIOTECNOLOGICHE, DI INGEGNERIA GENETICA E RELATIVI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALE E/O SOSTANZE DI ORIGINE UMANA E ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM), QUALI:
- ORGANISMI, MICRORGANISMI O CELLULE, O GLI ORGANISMI, MICRORGANISMI, CELLULE O ORGANELLI DAI QUALI SONO STATI DERIVATI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE È RISULTATO IN UN MUTAMENTO GENETICO;
  - TUTTE LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI AUTO REPLICAZIONE, O LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI AUTO REPLICAZIONE DAI QUALI SONO DERIVATI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE È RISULTATO IN UN MUTAMENTO GENETICO.
- NELL'EVENTUALITÀ CHE LA DEFINIZIONE DI OGM O MUTAZIONE GENETICA AI SENSI DELLE LEGGI IN MATERIA DI INGEGNERIA GENETICA DI QUALSIASI STATO, TERRITORIO O GIURISDIZIONE DOVE AVVENGA IL SINISTRO SIA PIÙ AMPIA DI QUELLA CHE PRECEDE, ALLORA TALE DEFINIZIONE PIÙ AMPIA SARÀ CONSIDERATA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ESCLUSIONE.
- O) ATTRIBUIBILI A QUALSIASI FATTORE CONNESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO. GLI ASSICURATORI NON AVRÀNO ALCUN OBBLIGO DI DIFENDERE IL CONTRAENTE IN ALCUN GIUDIZIO CONNESSO CON QUALSIASI DANNO DA CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO.
- LA PRESENTE ESCLUSIONE SI APPLICA A PRESCINDERE DA QUANDO IL SINISTRO SIA OCCORSO O È STATO NOTIFICATO E A PRESCINDERE DA QUANDO L'ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO SIA AVVENUTA.

- P) DERIVANTI DA PERDITE FINANZIARIE NON CONSEGUENTI A DANNI A PERSONE O DANNI A COSE;  
 Q) DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ PER MULTE, PENALI, DANNI ESEMPLARI, PUNITIVI E MULTIPLI;  
 R) DERIVANTI DALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, USO, INGESTIONE, INALAZIONE E/O ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO O A PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO, INCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ASBESTOSI O OGNI ALTRA MALATTIA COLLEGATA;  
 S) DI QUALSIASI NATURA, DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, CHE SIANO LA CONSEGUENZA DI O SIANO CONNESSI A QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRA CAUSA O EVENTO CHE CONTRIBUISCA SIMULTANEAMENTE O IN UNA QUALSIASI ALTRA SEQUENZA AL SINISTRO.

AI FINI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, PER ATTO DI TERRORISMO SI INTENDE UN ATTO CHE IMPLICA, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA:

L'USO DELLA FORZA O DELLA VIOLENZA E/O LA MINACCIA DI QUESTE DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA O GRUPPO/I DI PERSONE, CHE AGISCANO INDIVIDUALMENTE O PER CONTO DI O IN COLLEGAMENTO CON QUALSIASI ORGANIZZAZIONE/I O GOVERNO/I E COMMESO PER FINALITÀ POLITICHE, RELIGIOSE, IDEOLOGICHE O SCOPI SIMILI COMPRESA L'INTENZIONE DI INFLUENZARE QUALSIASI GOVERNO E/O DI INTIMORIRE LA POPOLAZIONE O UNA QUALSIASI PARTE DI QUESTA.

SI ESCLUDONO ANCHE I DANNI DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, CHE ABBIANO COME CONSEGUENZA O SIANO CONNESSI A, QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER IL CONTROLLO, LA PREVENZIONE O LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO O CHE IN QUALSIASI MODO SIANO IN RELAZIONE CON UN QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO.

NEL CASO IN CUI UNA PARTE QUALSIASI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE RISULTASSE NON VALIDA O NON POTESSE ESSERE FATTA VALERE, LA PARTE RESTANTE CONSERVERÀ PIENA VALIDITÀ ED EFFETTO;

- T) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATE DA, AVVENUTE IN SEGUITO A O COME CONSEGUENZA DI: GUERRA, INVASIONE, ATTI DI NEMICI STRANIERI, OSTILITÀ (SIA CHE LA GUERRA SIA DICHIARATA O NON DICHIARATA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE O AZIONI MILITARI O COLPO DI STATO.

#### Art. 10

#### QUALIFICA DI TERZO

Agli effetti del presente CERTIFICATO, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo rispetto all'ASSICURATO.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del CONTRAENTE quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'ASSICURATO.

#### Art. 11

#### VARIAZIONI DI RISCHIO

QUALORA NEL CORSO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE SI VERIFICHINO VARIAZIONI DEL RISCHIO, L'ASSICURATO È TENUTO A NOTIFICARLE IMMEDIATAMENTE AGLI ASSICURATORI I QUALI POSSONO RICHIEDERE LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI IN VIGORE.

NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO NON ACCETTI LE NUOVE CONDIZIONI, GLI ASSICURATORI, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RIFIUTO DA PARTE DELL'ASSICURATO, HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO, CON PREAVVISO DI 60 GIORNI. SE LA VARIAZIONE IMPLICA UNA DIMINUZIONE DEL RISCHIO, IL PREMIO È RIDOTTO IN PROPORZIONE A PARTIRE DALLA DATA IN CUI È AVVENUTA TALE VARIAZIONE.

L'OMESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO DI QUALSIASI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, NON PREGIUDICA IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, SEMPRE CHE TALE OMISSIONE SIA STATA FATTA IN BUONA FEDE E FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE DI CORRISPONDERE AGLI ASSICURATORI IL MAGGIOR PREMIO IN MISURA PROPORZIONALE AL MAGGIOR RISCHIO, CON DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'AGGRAVAMENTO SI È VERIFICATO.

**Art. 12** **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'**ASSICURATO**, VENUTO A CONOSCENZA DI UN **SINISTRO**, DEVE DARNE NOTIZIA AGLI **ASSICURATORI** ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI ED INOLTRE AL PIÙ PRESTO UN DETTAGLIATO RAPPORTO SCRITTO. DEVE, INOLTRE, FORNIRE AGLI **ASSICURATORI** ED AI SUOI INCARICATI TUTTE LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI E LE PROVE CHE POSSANO VENIRGLI RICHIESTE. AI FINI DELLA GARANZIA RCO, L'**ASSICURATO** DEVE DENUNCIARE SOLTANTO I **SINISTRI** MORTALI E QUELLI PER I QUALI VIENE AVVIATA UN'INDAGINE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA. DEL PARI, DEVE DARE COMUNICAZIONE AGLI **ASSICURATORI** DI QUALUNQUE RICHIESTA DI RISARCIMENTO OD AZIONE LEGALE INTRAPRESA DAL DANNEGGIATO O SUOI AVENTI CAUSA O TERZI, NONCHÉ DALL'INAIL, TRASMETTENDO TEMPESTIVAMENTE ATTI, DOCUMENTI, NOTIZIE E QUANT'ALTRO RIGUARDI LA VERTENZA.

**Art. 13** **GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE**

Gli **ASSICURATORI** hanno il diritto di gestire i **SINISTRI** in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L'**ASSICURATO** DEVE PRESTARE TOTALE COLLABORAZIONE A TALE GESTIONE, FORNENDO INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RILASCIANDO MANDATI ALLE LITI E, OVE OCCORRA, PROCURE AD NEGOTIA, SALVO IN OGNI CASO IL SUO DIRITTO AD ESSERE RELAZIONATO CIRCA L'ESITO DELLA VERTENZA.

NEL CASO IN CUI GLI **ASSICURATORI** SI AVVALGANO DEL DIRITTO PREVISTO NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma, C.C., di un **IMPORTO EQUIVALENTE AL MASSIMALE PER SINISTRO** indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**. L'importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per **SINISTRO** indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**.

NEL CASO IN CUI GLI **ASSICURATORI** NON SI AVVALGANO DEL DIRITTO PREVISTO NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO CARICO LE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL'AZIONE DEL DANNEGGIATO, SOLO SE SOSTENUTE CON IL LORO ASSENSO SCRITTO, FERMO IL LIMITE DI CUI SOPRA.

**Art. 14** **RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO**

DOPO OGNI DENUNCIA DI **SINISTRO** E SINO AL SESSANTESIMO GIORNO DALLA DEFINIZIONE DEL **SINISTRO**, LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO CON PREAVVISO SCRITTO DI 60 GIORNI. IN TAL CASO GLI **ASSICURATORI** METTONO A DISPOSIZIONE DEL **CONTRAENTE** LA QUOTA DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, ESCLUSI SOLTANTO LE IMPOSTE ED OGNI ALTRO ONERE TRIBUTARIO. LA RISCOSSIONE DEI PREMI VENUTI A SCADENZA DOPO LA DENUNCIA DEL **SINISTRO** O QUALUNQUE ALTRO ATTO DEGLI **ASSICURATORI** NON POTRANNO ESSERE INTERPRETATI COME RINUNCIA DEGLI STESSI A VALERSI DELLA FACOLTÀ DI RECESSO.

**Art. 15** **OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Gli **ASSICURATORI**, ove richiesto dal **CONTRAENTE**, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei **SINISTRI** così suddiviso:

- **SINISTRI** denunciati;
- **SINISTRI** riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- **SINISTRI** liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- **SINISTRI** respinti.

Per ciascun **SINISTRO** verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli **ASSICURATORI**, di data di accadimento del **SINISTRO** denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

**Art. 16****ALTRE ASSICURAZIONI**

Il **CONTRAENTE** è tenuto a comunicare per iscritto agli **ASSICURATORI** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di **SINISTRO** deve dare comunicazione a tutti gli **ASSICURATORI** comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un **SINISTRO** fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione, si applicherà l'articolo 1910 C.C.

**Art. 17****CLAUSOLA BROKER**

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l' **ASSICURATO e/o CONTRAENTE** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella **SCHEDA DI COPERTURA** (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del **CORRISPONDENTE DEL LLOYD'S** indicato nella **SCHEDA DI COPERTURA**. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al **CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S** dal **COVERHOLDER** si considererà come fatta all'**ASSICURATO e/o CONTRAENTE**;
- b1. Ogni comunicazione effettuata dal **CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S** al **COVERHOLDER** si considererà come fatta dall'**ASSICURATO e/o CONTRAENTE**.

Gli **ASSICURATORI** conferiscono mandato al **COVERHOLDER** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- a2. Ogni comunicazione effettuata dal **CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S** al **COVERHOLDER** si considererà come fatta agli **ASSICURATORI**;
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal **COVERHOLDER** al **CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S** si considererà come fatta dagli **ASSICURATORI**.

**Art. 18****LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI**

**E' CONVENUTO TRA LE PARTI CHE IL PRESENTE CERTIFICATO È REGOLATO DA E SARÀ INTERPRETATO ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA LEGGE ITALIANA.**

**OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA, RELATIVA A E/O CONNESSA ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE SARÀ DEVOLUTA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ITALIANA.**

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DELL'ASSICURATO AGLI ASSICURATORI AI SENSI DEL PRESENTE CERTIFICATO, QUESTI ULTIMI ELEGGONO DOMICILIO PRESSO LA SEDE DELLA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S I CUI DATI SONO INDICATI NELLA NOTA INFORMATIVA.**

**L'ELEZIONE DI DOMICILIO CHE PRECEDE NON PREGIUDICA IL DIRITTO DEGLI ASSICURATORI DI ECCEPIRE DECADENZE E/O TARDIVITÀ NELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI.**

**Art. 19****RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dal **CERTIFICATO** valgono le vigenti norme della legge italiana.



**Art. 20****CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**

**ATTENZIONE CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.**

LA RESPONSABILITÀ DI UN ASSICURATORE NELL'AMBITO DEL PRESENTE CONTRATTO È DISGIUNTA E NON SOLIDALE CON ALTRI ASSICURATORI CHE PARTECIPANO AL PRESENTE CONTRATTO. UN ASSICURATORE È RESPONSABILE SOLTANTO PER LA PARTE DI RESPONSABILITÀ CHE HA SOTTOSCRITTO. UN ASSICURATORE NON È SOLIDALMENTE RESPONSABILE PER LA PARTE DI RESPONSABILITÀ SOTTOSCRITTA DA UN ALTRO ASSICURATORE. UN ASSICURATORE NON È ALTRESÌ RESPONSABILE PER QUALSIASI RESPONSABILITÀ ASSUNTA DA UN ALTRO ASSICURATORE CHE POSSA AVER SOTTOSCRITTO IL PRESENTE CONTRATTO.

LA PARTE DI RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DEL PRESENTE CONTRATTO SOTTOSCRITTA DA UN ASSICURATORE (OPPURE, NEL CASO DI UN SINDACATO DEI LLOYD'S, IL TOTALE DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE DALL'INSIEME DEI MEMBRI DEL SINDACATO) È INDICATA NEL PRESENTE CONTRATTO.

NEL CASO DI UN SINDACATO DEI LLOYD'S, OGNI MEMBRO DEL SINDACATO (E NON IL SINDACATO STESSO) È CONSIDERATO UN ASSICURATORE. OGNI MEMBRO HA SOTTOSCRITTO UNA PARTE DEL TOTALE RIFERITO AL SINDACATO. (TALE SOMMA CORRISPONDE ALL'AMMONTARE DELLE PARTI SOTTOSCRITTE DALLA TOTALITÀ DEI MEMBRI DEL SINDACATO STESSO). LA RESPONSABILITÀ DI OGNI MEMBRO DEL SINDACATO È DISGIUNTA E NON SOLIDALE CON ALTRI MEMBRI. OGNI MEMBRO RISPONDE SOLTANTO PER LA PARTE DI CUI SI È RESO RESPONSABILE. OGNI MEMBRO NON È SOLIDALMENTE RESPONSABILE PER LA PARTE DI QUALSIASI ALTRO MEMBRO. OGNI MEMBRO NON È ALTRESÌ RESPONSABILE PER LA PARTE DI RESPONSABILITÀ DI OGNI ALTRO ASSICURATORE CHE POSSA SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE CONTRATTO. LA SEDE COMMERCIALE DI CIASCUN MEMBRO È PRESSO I LLOYD'S, ONE LIME STREET, LONDRA EC3M 7HA. L'IDENTITÀ DI CIASCUN MEMBRO DI UN SINDACATO DEI LLOYD'S E L'ENTITÀ DELLA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE RICHIESTE MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA DA INVIARSI PRESSO LA SEDE SECONDARIA DEI LLOYD'S INDICATA NELLA NOTA INFORMATIVA. SEBBENE IN VARI PUNTI DELLA PRESENTE CLAUSOLA CI SI RIFERISCA AL "PRESENTE CONTRATTO" AL SINGOLARE, DOVE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO TALE ESPRESSIONE DEVE ESSERE LETTA COME RIFERITA A PIÙ CONTRATTI, QUINDI IN FORMA PLURALE

**Art. 21****CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

IN OGNI CASO GLI ASSICURATORI NON FORNIRANNO COPERTURA ASSICURATIVA E NON SARANNO TENUTI A PAGARE ALCUN INDENNIZZO NÉ COMUNQUE ALCUNA SOMMA IN BASE ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE NEI CASI IN CUI TALE COPERTURA O PAGAMENTO POSSA ESPORRE GLI ASSICURATORI O QUALSIASI SUO DIPENDENTE O COLLABORATORE A SANZIONI, O POSSA COMPORTARE VIOLAZIONE DI DIVIETI O RESTRIZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE IN MATERIA DI EMBARGHI E SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI, O DA LEGGI O REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, DEL REGNO UNITO O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT</b>
--

<b>Art. 01</b>
----------------

<b>OGGETTO</b>
----------------

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell'ATTIVITÀ.

La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il CONTRAENTE debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del CONTRAENTE o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

<b>Art. 02</b>
----------------

<b>RISCHI INCLUSI</b>
-----------------------

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni del CERTIFICATO, le seguenti estensioni di copertura:

**02.1) Committenza auto ed altri veicoli**

responsabilità civile dell'ASSICURATO ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, **PURCHÉ I MEDESIMI NON SIANO DI PROPRIETÀ DEL O IN USO ALL'ASSICURATO.**

La garanzia vale anche:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

**LA GARANZIA È OPERANTE SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DI OGNI ALTRA COPERTURA O GARANZIA DI CUI BENEFICINO IL PROPRIETARIO E/O IL CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE ABBIA CAGIONATO IL DANNO;**

**02.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti**

responsabilità civile dell'ASSICURATO per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, **CON ESCLUSIONE DEL FURTO E DELL'INCENDIO**, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno o all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'ASSICURATO;

**02.3) Installazione e/o Manutenzione**

responsabilità civile dell'ASSICURATO per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'ASSICURATO.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

**QUESTA GARANZIA È PRESTATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE DI IMPIANTI, A CONDIZIONE CHE TALI IMPIANTI NON ABBIANO UN VALORE COMMERCIALE SUPERIORE AD EURO 250.000,00.**

**02.4) R.C. da Committenza lavori**

responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all'ATTIVITÀ indicata nella SCHEDA DI COPERTURA; l'ASSICURATO e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. **FERMA L'ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI DI DETTE IMPRESE.**

**02.5) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

**ENTRO IL MASSIMALE PREVISTO PER LA COPERTURA RCO**, responsabilità civile dell'ASSICURATO derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, **SEMPRECHÉ DALL'EVENTO DERIVINO LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 583 DEL CODICE PENALE. LA GARANZIA COMPRENDE COMUNQUE I SINISTRI CAGIONATI DA PERSONE CHE NON SIANO IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'ASSICURATO, MA DELLA CUI OPERA QUESTI SI AVVALGA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA;**

**02.6) Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei**

In deroga all'art. 9 lettera I) delle Condizioni Generali del Certificato, sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, **SEMPRECHÉ IL CONTRAENTE DIMOSTRI DI AVERE ESEGUITO TUTTE LE NECESSARIE ISPEZIONI TECNICHE E CONTROLLI PRELIMINARI;**

**02.7) Danni da cedimento o franamento del terreno**

responsabilità civile dell'ASSICURATO per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **A CONDIZIONE CHE TALI DANNI NON DERIVINO DA LAVORI CHE IMPLICHINO SOTTOMURATURE O ALTRE TECNICHE SOSTITUTIVE;**

**02.8) Danni da interruzioni o sospensioni di Attività**

responsabilità civile dell'ASSICURATO per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **PURCHÉ CONSEGUENTI A SINISTRO INDENNIZZABILE IN BASE AL PRESENTE CERTIFICATO;**

**02.9) Impalcature e ponteggi**

in deroga a quanto previsto dall'Art. 9, lettera G) delle Condizioni Generali del Certificato, responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'ASSICURATO;

**02.10) Danni alle cose di terzi nell'ambito dei lavori**

responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, escluse quelle che per volume, peso o destinazione possono essere facilmente rimosse.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

**02.11) Cose in consegna e custodia**

responsabilità civile dell'ASSICURATO per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'ASSICURATO è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. **L'ASSICURAZIONE NON VALE PER GLI OGGETTI PREZIOSI, DENARO, VALORI BOLLATI, MARCHE, TITOLI DI CREDITO, VALORI, ANIMALI, MOTOVEICOLI, VEICOLI A MOTORE IN GENERE E COSE IN ESSI CONTENUTE;**

**02.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro**

responsabilità civile derivante all'ASSICURATO ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

**02.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali**

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'ASSICURATO ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. **LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI**

PERSONALI PREDETTI SIA STRETTAMENTE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

#### 02.14) Inquinamento accidentale

In deroga a quanto previsto dall'art. 9, lettera E) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'ATTIVITÀ descritta nella SCHEDA DI COPERTURA.

RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE GARANZIA L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

- DERIVANTI DA ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO;
- DALLA MANCATA OSSERVANZA INTENZIONALE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHÉ DALLA INTENZIONALE MANCATA PREVENZIONE DEL SINISTRO;
- PER OMESSE RIPARAZIONI O ADATTAMENTI PER PREVENIRE O CONTENERE L'INQUINAMENTO.

#### Art. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA

ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI, SI APPLICANO I SOTTOLIMITI ALLE GARANZIE SPECIFICAMENTE ELENCAE NELLE SCHEDA DI COPERTURA.

#### Art. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i SINISTRI che si verifichino in tutto il mondo, CON L'ESCLUSIONE DEI SINISTRI AVVENUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, SUOI TERRITORI, SUE DIPENDENZE O SULLA BASE DELLA LEGGE O GIURISDIZIONE STATUNITENSE.

#### Art. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI

OLTRE AI CASI PREVISTI DALL'ART. 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI, L'ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI:

- a) CAGIONATI DA OPERE O INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI O, QUALORA SI TRATTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O POSA IN OPERA, SINISTRI NON VERIFICATISI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ SINISTRI CAGIONATI DA PRODOTTI E COSE IN GENERE DOPO LA CONSEGNA A TERZI. PER LE OPERE CHE RICHIEDONO SPOSTAMENTI SUCCESSIVI E, COMUNQUE, AD ESECUZIONE IN FASI CON RISULTATI PARZIALI SEPARABILI, SI TIENE CONTO, ANZICHÉ DEL COMPIMENTO DELL'INTERA OPERA, DEL COMPIMENTO DI OGNI SINGOLA FASE, CIASCUNA DELLE QUALI SI CONSIDERA COMPIUTA DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI CHE LA RIGUARDANO E, COMUNQUE, DOPO 30 GIORNI DA QUANDO LA STESSA È STATA RESA DISPONIBILE ALL'USO E APERTA AL PUBBLICO;
- b) DERIVANTI DA UN PRODOTTO FORNITO, COSTRUITO O TRATTATO DALL'ASSICURATO;

#### Art. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI

Il CERTIFICATO copre inoltre i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi per eventi diversi da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ENTRO IL LIMITE E CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

### Art. 01

### OGGETTO

#### **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.)**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'**ATTIVITÀ** per la quale è prestata l'assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

**LA PRESENTE GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE L'ASSICURATO SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.** Tuttavia la garanzia opera se l'**ASSICURATO** non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'**ASSICURATO** per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'**ASSICURATO**.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del **SINISTRO**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

**L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE INSORTE E MANIFESTATESI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ENTRO E NON OLTRE 12 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHÉ SIANO DENUNCIATE ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 02

### ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCO vale per i **SINISTRI** che si verificano in tutto il mondo **MA SOLO PER LE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE E GIURISDIZIONE ITALIANA.**

### Art. 03

### SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO

Gli **ASSICURATORI** si obbligano a tenere a Suo carico le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per la difesa in procedimenti penali in relazione a:

- Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

- Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all'estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all'**ASSICURATO** in relazione alle **ATTIVITÀ** per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente garanzia opera per i **SINISTRI** avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione.

**PURCHÉ PREVENTIVAMENTE CONCORDATI E AUTORIZZATI DAGLI ASSICURATORI**, sono compresi i costi sostenuti per:

- Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
- Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell'**ASSICURATO**;
- Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell'**ASSICURATO**;
- Spese processuali poste a carico dell'**ASSICURATO**.

**L'IMPORTO MASSIMO MESSO A DISPOSIZIONE DAGLI ASSICURATORI PER I COSTI E LE SPESE SOPRA ELENCATI, È PARI ALL'IMPORTO INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA.**

**IL CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNOTAMENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO;**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;**
- **QUESTIONARIO PROPOSTA (OVE PREVISTO).**

Firma del Contraente

Data



**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**AVVERTENZA:** LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C.).

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AI SEGUENTI ARTICOLI:

**CONDIZIONI GENERALI DEL CERTIFICATO**

<b>ART. 03</b>	<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>
<b>ART. 04</b>	<b>VALIDITÀ TEMPORALE</b>
<b>ART. 07</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
<b>ART. 08</b>	<b>MASSIMALI DI GARANZIA</b>
<b>ART. 09</b>	<b>ESCLUSIONI GENERALI</b>
<b>ART. 11</b>	<b>VARIAZIONI DI RISCHIO</b>
<b>ART. 12</b>	<b>OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO</b>
<b>ART. 13</b>	<b>GESTIONE DEI SINISTRI</b>
<b>ART. 14</b>	<b>RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO</b>
<b>ART. 18</b>	<b>LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI</b>
<b>Art. 20</b>	<b>CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA</b>
<b>ART 21</b>	<b>CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI</b>

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT**

<b>ART. 01</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>ART. 03</b>	<b>SOTTOLIMITI DI GARANZIA</b>
<b>ART. 04</b>	<b>ESTENSIONE TERRITORIALE</b>
<b>ART. 05</b>	<b>ESCLUSIONI PARTICOLARI</b>
<b>ART. 06</b>	<b>ALTRI DANNI PATRIMONIALI</b>

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO**

<b>ART. 01</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>ART. 02</b>	<b>ESTENSIONE TERRITORIALE</b>

**EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE E SPECIALI CONCORDATE E PREVISTE NELLA SCHEDA DI COPERTURA**

e dà atto che le clausole di cui all'art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_

Data

## Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## Reclami

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

### Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

### Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link: <http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

### Complaints Team

Lloyd's  
One Lime Street  
London EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

## CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' DISGIUNTA

### ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE:

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### **1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

### **2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed effettuando controlli sull'assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd's.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com).

#### **6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com). Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### **7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad ([Timor.Ahmad@lloyds.com](mailto:Timor.Ahmad@lloyds.com)).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Preso atto dell'informativa di cui sopra,**

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Luogo

L'interessato

Data

MARIA RITA LECCESE  
Nome e Cognome leggibili  
  
Firma



- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c)

Luogo

L'interessato

Data

MARIA RITA LECCESE  
Nome e Cognome leggibili  
  
Firma



<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

